



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FAZZONE, Paolo ROMANI, AZZOLLINI, GIBIINO, FUCKSIA, BILARDI, CALDEROLI, RIZZOTTI, PERRONE, LIUZZI, ARACRI, DI GIACOMO, VICECONTE, BERNINI, MANDELLI, Mariarosaria ROSSI, SERAFINI, VILLARI, MALAN, RAZZI, COMPAGNA, ALICATA, D’ALÌ, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, ZUFFADA, FASANO, DIVINA, RANUCCI, DE SIANO, SIBILIA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ, AMORUSO, CARRARO, PALMA e AIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2017^(*)

Modifiche agli articoli 26 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», all'articolo 26 (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) dispone che le autorizzazioni in materia di costruzione e tutela delle strade sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o da altro ente concessionario della strada, in conformità alle relative convenzioni.

Oggi però la concessione viene, sovente, strumentalizzata dagli enti locali con l'obiettivo di incrementare le proprie risorse, fortemente penalizzate dalla esiguità dei fondi ad essi trasferiti, mediante l'installazione di strumenti rilevatori della velocità in tratti che non sempre rispondono alle necessità di perseguimento della sicurezza stradale che si intende raggiungere.

La modifica proposta, pertanto, prevede che l'utilizzo e l'installazione degli strumenti di rilevazione della velocità spettino esclusivamente agli enti proprietari delle strade, con conseguente esclusione del potere di concessione di installazione ed utilizzo dei medesimi a soggetti diversi.

L'articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed

agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata alle finalità esplicitamente elencate, mentre il successivo comma 5 lascia alla facoltà degli enti la destinazione, in tutto o in parte, del restante 50 per cento dei proventi alle stesse finalità del citato comma 4.

La drastica riduzione dei trasferimenti correnti dallo Stato ha avuto come conseguenza l'oggettiva difficoltà dei comuni e delle province di far fronte anche alla ordinaria manutenzione della rete stradale di competenza.

Ciò nonostante, ancora oggi, accade che la quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, rimessa alla facoltà di spesa degli enti locali, sia destinata ad altre attività piuttosto che alle finalità indicate all'articolo 208, comma 4, del codice della strada.

Tanto poteva avvenire in un'epoca in cui gli enti locali erano destinatari di fondi e trasferimenti sufficienti a garantire la sicurezza della rete stradale prescindendo dalla destinazione dell'intero introito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Oggi così non è. E non solo per le strade di competenza o in concessione agli enti locali ma, in generale, per tutta la rete stradale italiana.

Tutte le strade, indistintamente, sono connotate da un inaccettabile stato di degrado.

Per tali motivi, il presente disegno di legge introduce modifiche agli articoli 26 e 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992

volte, rispettivamente, a prevedere che l'installazione e l'utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità spettano esclusivamente agli enti proprietari delle strade, con conseguente esclusione del potere di concessione di installazione ed utilizzo dei medesimi ad

enti diversi, e che tutti i destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, e non solo gli enti locali, debbano assegnare la totalità di tali proventi al raggiungimento delle finalità elencate dal medesimo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'installazione e l'utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità sono di competenza esclusivamente degli enti proprietari delle strade. È comunque esclusa la facoltà di concessione ad enti diversi della competenza alla installazione e all'utilizzo dei medesimi strumenti».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono destinati:»;

b) il comma 5 è abrogato.